



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico

- 1) La domanda di iscrizione sottoscritta con firma digitale va inoltrata attraverso procedure telematiche e mediante specifica modulistica che ancora non è stata approvata. Il D.M. 160/2013 rimanda ad un successivo decreto dirigenziale (da emanarsi entro 6 mesi) la definizione delle specifiche tecniche con cui si potrà effettuare la trasmissione telematica degli stessi (art.5 comma 6). Pertanto, al momento, non si può far altro che aspettare questo decreto dirigenziale prima di poter procedere. Tra l'altro bisognerà aspettare anche l'approvazione, da parte del responsabile della tenuta dell'albo, del modello di domanda che si dovrà compilare;
- 2) È incongruente la richiesta di documenti conformi (comma 2 art.4), contenenti notizie pubbliche, per l'iscrizione nella sezione speciale dedicata agli amministratori di aziende, richiesta che genera un inutile sostenimento di oneri burocratici ed uno spreco eccessivo di risorse che non semplifica un sistema ma lo complica.

La domanda di iscrizione nell'Albo che va inoltrata al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, deve infatti contenere i seguenti allegati:

- certificazione attestante l'Albo professionale presso cui si è iscritti e data di iscrizione;
- certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale di appartenenza;
- certificazione da parte dell'ordine di appartenenza di essere in regola con lo svolgimento della formazione ed il conseguimento dei correlati crediti formativi;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nella sezione degli esperti in gestione aziendale;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- attestati di frequentazione di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione aziendale o di crisi aziendale;
- documentazione che comprova il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, seguita da una visura camerale relativa alla società sottoposta al controllo giudiziario e copia conforme dell'atto costitutivo e Statuto.

Si può facilmente evincere come la documentazione richiesta comporti un sostenimento di oneri eccessivi e superflui, facilmente evitabili attraverso l'utilizzo di un'autocertificazione che indichi tutte le informazioni richieste evitando questo inutile spreco di costi, di tempo e di risorse.

- 3) La norma è ancora contraddittoria e poco chiara per quanto concerne le domande già presentate nel 2010 in quanto si attendono modelli e decreti dirigenziali che diano direttive riguardo i documenti da integrare alla documentazione già presentata, decreti e modelli non ancora noti, ma nonostante ciò esiste un termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da rispettare per integrare la documentazione presentata, dunque al momento la disciplina risulta essere incompleta di direttive rischiando di generare ulteriore caos in un ambito già non poco ricco di problematiche gestionali.
- 4) Ulteriore punto da analizzare è l'articolazione dell'Albo in questione in due sezioni: a) sezione ordinaria e b) sezione esperti in gestione aziendale. Questo è l'aspetto che genera maggiori perplessità in quanto la figura dell'esperto in gestione aziendale al quale affidare in modo esclusivo la gestione di aziende sequestrate risulta essere ancora notevolmente ambigua e poco trasparente. Il volere infatti affidare la gestione di aziende sottoposte ad un controllo giudiziario a soggetti che abbiano svolto attività professionale di gestione aziendale o di crisi aziendale potrebbe comportare la generazione di problematiche legate alla non conoscenza tecnica di un ambito che richiede una specifica professionalità. Dall'altro lato, considerando la formazione didattica e professionale che contraddistingue coloro che sono abilitati alla professione di Dottore Commercialista, quest'ultimi andrebbero di diritto considerati esperti in gestione aziendale, a prescindere che abbiano assunto o meno un incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale.
- 5) Questa previsione è ancor più incomprensibile nel caso dei Colleghi più giovani in quanto con riferimento speciale ai colleghi più giovani che hanno conseguito un diploma di laurea nelle classi



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Circostrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico

di “scienze economico-aziendali”, si ritiene non coerente che a questi non venga riconosciuto la qualifica di esperti in gestione aziendale. Questa qualifica, secondo quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettera e) del decreto n.160 del 2013, richiede al soggetto la produzione di *“documentazione comprovante l’espletamento dell’attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l’atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l’incarico di svolgere la suddetta attività, nonché la data di assunzione dell’incarico di amministratore per società od aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attività svolte”*. In altre parole la qualifica di esperto dipende dall’assunzione dell’incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale (senza nessun riferimento alla tipologia di azienda cui ci si riferisce ovvero alla durata dello stesso incarico). La considerazione che viene qui riportata, nasce dal fatto che i corsi di laurea delle classi di “scienze economico-aziendali”, così come riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prevedano il conseguimento di specifici Crediti Formativi Universitari (CFU) in materia di gestione aziendale. Dunque si può ritenere che un laureato di secondo livello, con cinque o più anni di esperienza professionale alle spalle, possa essere considerato un esperto aziendale. A questo si aggiunga che a partire dal 2010, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 39, il tirocinante che vuole abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista è tenuto a sostenere almeno 18 CFU in ambito disciplinare aziendale (SECS-P/07) ed almeno 9 CFU in ambiti disciplinari affini (SECS-P/08, 09, 10, 11). Il decreto 160 del 2013, così formulato, rischia dunque di ostacolare l’iscrizione alla sezione esperti in gestione aziendale di un folto numero di professionisti portatori di competenze avanzate in tema di gestione aziendale.